

## **I.M.U. SPERIMENTALE ANNO 2013**

(Dicembre 2013)

**L'I.M.U. ha come presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e sue pertinenze.**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18/9/2012 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, e con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 17/4/2013 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno 2013, sulla base delle quali dovrà essere determinato l'importo da versare per l'anno in corso.

### **[Aliquote IMU anno 2013](#)**

### **COME SI CALCOLA L'IMU:**

La base imponibile dell'I.M.U. é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 , commi 1, 3, 5 e 6 del D.L.vo n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come segue:

### **FABBRICATI:**

**- Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare della rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:**

- **160** = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
- **140** = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 - C/4 e C/5
- **80** = per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- **80** = per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
- **65** = per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- **55** = per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**La base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

**a) per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

**b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.** L'inagibilità o inabitabilità è

accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

### **TERRENI:**

**- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.**

**- Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.** Inoltre i terreni agricoli posseduti e condotti da tali soggetti scontano l'I.M.U. solo sulla parte di valore eccedente €6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

**- Sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977 i seguenti terreni agricoli situati in aree montane o di collina depressa:**

**Area di Pinerolo:** Montano dal Foglio 1 al Foglio 7. - Collina depressa dal Foglio 8 al Foglio 23; 26; 50; 51; 52.

**Area Abbadia Alpina:** Montano Foglio 1; 2. - Collina depressa dal Foglio 3 al Foglio 8; Foglio 10.

- **Per le aree edificabili la base imponibile è pari al valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione (così come era previsto per l'ICI).** Non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione per la coltivazione, la silvicoltura, la funghicoltura e l'allevamento di animali. Come previsto dal Regolamento Comunale, al solo fine di facilitare l'adempimento dell'imposta dovuta e di orientare l'attività di accertamento da parte del Comune, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili, non vincolanti, né per il Comune né per il contribuente, sono quelli desumibili dalle determinazioni dirigenziali del settore urbanistica, che stabiliscono, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.. **(Determinazione n. 222 del 22/02/2008).**

### **ABITAZIONE PRINCIPALE:**

**DEFINIZIONE:** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**PERTINENZE:** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**DETRAZIONI:**

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- Per l'anno 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di €50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino al compimento del ventiseiesimo anno di età), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- La detrazione complessiva non può superare € 600,00 (€ 200,00 abitazione principale + € 400,00 detrazione figli).

**CONIUGE ASSEGNATARIO:** in caso di separazione o divorzio, l'I.M.U. sulla casa coniugale è dovuta dal coniuge che l'ha ricevuta in assegnazione, indipendentemente dalla quota di proprietà. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, s'intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

**CONIUGE SUPERSITE:** ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile "Al coniuge è riservato il diritto di abitazione sulla casa familiare se di proprietà del defunto o comuni". Pertanto se il coniuge fosse esclusivo proprietario della residenza familiare, ovvero la casa fosse in comproprietà tra i coniugi, il coniuge superstite diviene l'unico soggetto passivo IMU in forza del diritto di abitazione conseguito quale legato ex lege (e quindi a prescindere dalla ripartizione della nuda proprietà tra gli eredi).

**MODALITA' DI VERSAMENTO:**

L'imposta dovuta può essere versata in due rate, di cui la prima in acconto entro il 17 giugno in misura pari al 50 per cento dell'imposta totale, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata qualora il Comune abbia ulteriormente variato le aliquote anno 2013.

L'IMU si può pagare :

- con apposito bollettino postale - conto corrente n.: 1008857615 - Intestato a "Pagamento Imu" (disponibile presso tutti gli Uffici Postali), sul quale si dovrà indicare il codice Ente (G674 - del Comune di Pinerolo), e barrare la casellina "acconto e/o "saldo".

- **con modello F24** (disponibile, in versione cartacea, presso banche, Poste e agenti della riscossione, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate con il nuovo modello "F24 Accise").

*Sul modello F24 il contribuente dovrà indicare, in corrispondenza delle somme da versare, la parte dell'imposta dovuta al comune distintamente da quella di pertinenza statale, mediante indicazione dei rispettivi codici articolati per tipologia di immobile e per Ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato), come da tabella che segue.*

**Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24  
(Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 35/E/2012 e n. 33/E/2013)**

<b>Tipologia immobili</b>	<b>Codice IMU quota Comune</b>	<b>Codice IMU quota Stato</b>
Abitazione principale	<b>3912</b>	
Fabbricati rurali ad uso strumentale		.....
Terreni	<b>3914</b>	
Aree fabbricabili	<b>3916</b>	
Altri fabbricati	<b>3918</b>	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>3930</b>	<b>3925</b>

I codici indicati devono essere riportati all'interno del modello F24, nella **“Sezione IMU e altri tributi locali”**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **“importi a debito versati”**, dopo aver indicato il **Codice Ente del Comune di Pinerolo “ G674 “**.

**Importo minimo:** il minimo da versare è pari a **€ 12,00= per ciascun versamento**, (se l'importo da versare risulta inferiore a €12,00, il contribuente non deve effettuare alcun versamento). Qualora l'importo da versare sia superiore € 12,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

**Arrotondamento:** L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro nel seguente modo: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare €100,49 diventa €100,00; totale da versare €100,50 diventa €101,00).

**SI INFORMA CHE SUL SITO DEL COMUNE DI PINEROLO ([www.comune.pinerolo.to.it](http://www.comune.pinerolo.to.it))  
NELLA HOME PAGE, CLICCANDO SUL LINK **“CALCOLO IMU- ON LINE”**, E'  
POSSIBILE EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA E LA STAMPA  
DEL RELATIVO MODELLO F24, OLTRE ALLA COMPILAZIONE DELLA  
DICHIARAZIONE IMU E RELATIVA STAMPA.**